



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 527 / 2015 R.G.E.

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione del 22/7/2016;

esaminata la comparsa di costituzione dell'opposto Istituto di credito;

ritenuto di dover limitare la disamina delle ragioni delle parti al solo contratto di mutuo del 24/2/2011, posto a base dell'azione esecutiva;

osservato che la tesi della pattuizione di interesse di mora a tasso superiore a quello soglia non può ritenersi del tutto peregrina, ove si acceda all'ipotesi del cumulo di tutti gli oneri contrattuali, ivi compresa la penale per inadempimento prevista dall'art.6 del capitolato del contratto di mutuo;

considerato che, ove la conseguente tesi della gratuità del mutuo fosse accertata in sede di cognizione ordinaria ed avallata da orientamenti giurisprudenziali non ancora univoci, l'assunto dell'insussistenza dell'inadempimento, per illegittima decadenza dal beneficio del termine, non sarebbe privo di elementi di riscontro, in considerazione dei ratei dovuti al precetto, nella specie 18, dal 34°, scadente al 31/12/2013 al 51°, scadente il 30/4/2015, per complessivi € 11.403,18 a fronte del credito ipotizzato per interessi indebiti, quantificato nella perizia di parte opponente in € 15.680,68;

ritenuto pertanto opportuno, per la specificità delle emergenze in fatto, disporre la sospensione dell'esecuzione;

ritenuto altresì che le incertezze degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di questa fase tra le parti;

P.Q.M.

1) letto l'art.624 c.p.c., sospende l'esecuzione;



- 2) compensa le spese processuali fra le parti;
- 3) assegna il termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.

Bari, 8/10/2016

Il G.E.  
*Raffaella Simone*

IL CASO.it

